Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/1752

21.7.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1752 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sugli interventi nel settore vitivinicolo ai fini del monitoraggio e della valutazione della PAC

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ([1]), in particolare l'articolo 133,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) ha modificato il regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda, tra l'altro, alcuni tipi di intervento nel settore vitivinicolo. Il regolamento (UE) 2026/471 ha aggiunto due nuovi tipi di intervento: «estirpazione permanente di vigneti produttivi» e «monitoraggio, diagnostica, formazione, comunicazione e ricerca per prevenire la diffusione dei pertinenti organismi nocivi di cui all'allegato II, parte B, e all'allegato IV, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione» ([3]).

(2) L'articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115 prevede l'istituzione di un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione per consentire la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani strategici della PAC. Gli Stati membri devono fornire alla Commissione le informazioni disponibili necessarie per consentirle di effettuare il monitoraggio e la valutazione della politica agricola comune (PAC), in particolare i dati sugli interventi nel settore vitivinicolo. È pertanto opportuno imporre agli Stati membri di comunicare i dati relativi ai due nuovi tipi di intervento. L'allegato V, parte 10, modulo B.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 ([4]) della Commissione dovrebbe essere modificato per includervi i nuovi tipi di intervento.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,

([1]) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj.

([2]) Regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2021/2115 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose (GU L, 2026/471, 26.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/471/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione, del 6 settembre 2022, recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione (GU L 232 del 7.9.2022, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1475/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475

Nell'allegato V, parte 10, modulo B.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 sono aggiunte le seguenti lettere i) e j):

«i) per l'estirpazione permanente di vigneti produttivi:

i) aiuto finanziario dell'Unione (in euro o valuta nazionale);

ii) totale delle spese (in euro o in valuta nazionale) dei beneficiari;

iii) numero di beneficiari;

iv) numero di ettari estirpati;

v) numero di operazioni;

j) per il monitoraggio, la diagnostica, la formazione, la comunicazione e la ricerca per prevenire la diffusione dei pertinenti organismi nocivi di cui all'allegato II, parte B, e all'allegato IV, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (*):

i) aiuto finanziario dell'Unione (in euro o valuta nazionale);

ii) totale delle spese (in euro o in valuta nazionale) dei beneficiari;

iii) numero di beneficiari;

iv) numero di operazioni.»;

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN